

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono
fax
e-mail
Web Site

+41 (0) 91 966 43 42
+41 (0) 91 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch
www.muzzano.ch

Ris. Municipale

550 -2016 del 19.09.2016

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario
e-mail
Data

Daniele Mazzali
Segretario@muzzano.ch
27.09.2016

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA SALVAGUARDIA DELL' AREA PUBBLICA (LITTERING E VANDALISMI)

Il Municipio di Muzzano

richiamati:

- gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177, 192 della LOC,
- gli artt. 23, 24, 25 RALOC,
- gli artt. 97, 98 e 99 del Regolamento comunale,
- gli artt. 6 del regolamento per il servizio raccolta delle spazzature e dei rifiuti,
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;

ordina

Capitolo I – disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Muzzano da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di littering

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

Capitolo II - Norme comportamentali

Art.3 Principio

E' vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 Divieti

1. In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
 - a) Sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili).
 - b) Imballaggi per cibi e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini.
 - c) Riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi.
 - d) Sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
 - e) Sacchetti contenenti le feci dei cani.
2. E' vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc. .

Capitolo III - Attività particolari

Art. 5 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti di vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), consultabile e/o scaricabile sul/dal sito www.ufam.admin.ch/rifiuti .

Art. 6 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

Capitolo IV Disposizioni varie e finali

Art. 7 Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo di CHF 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
2. In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
3. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art.4 cpv.2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.
4. La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
5. E' riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art.144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 8 Rimedi di diritto


Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente Ordinanza è Pubblicata all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, 01.10.2016 per 30 giorni.

Simona Soldini
Sindaco



Daniele Mazzali
Segretario

